

COMUNICAZIONE DI ACCENSIONE FUOCHI

Il sottoscritto....., nato a..... il.....
residente a.....
recapito telefonico.....in qualità di¹.....
del terreno sito a.....via.....

Visto l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a termine del quale ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti contenuti in atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una segnalazione dell'interessato;

con la presente comunica che il/dal giorno.....al giorno.....intende ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, per l'eliminazione di scarti erbacei e legnosi derivanti da²:

O tralci e ramaglie;

O residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti;

O sfalcio delle arginature e dei fossi;

O.....

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità che lo smaltimento avverrà nel luogo di produzione dei materiali vegetali e unicamente in zone agricole rurali ed inoltre dichiara di essere a conoscenza che:

- Le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali dovrà avvenire in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (art. 182 c. 6 bis del T.U. dell'Ambiente);
- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata (art. 182 c. 6 bis del T.U. dell'Ambiente);
- I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di materiale vegetale in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (art. 182 c. 6 bis del T.U. dell'ambiente);
- I fuochi dovranno essere accesi ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile (art. 20 c. 6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale);
- I fuochi dovranno essere accesi nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera (art. 20 c. 6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale);
- I fuochi accesi dovranno essere assiduamente sorvegliati (art. 20 c. 6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale);
- Il fumo non dovrà arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza (art. 20 c. 6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale);
- E' fatto obbligo di spegnere immediatamente il fuoco se per qualsiasi causa dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo (art. 20 c. 6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale).

Lo scrivente dichiara di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni alle norme in materia e in particolare che:

- l'inosservanza di quanto indicato nel T.U. dell'Ambiente è punita con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro;
- l'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Data.....

Firma

- _____
- 1) indicare se proprietario / usufruttuario / locatario ecc... del terreno;
 - 2) indicare la natura dei residui vegetali

**Art 20
Accensioni di fuochi**

1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.
3. È inoltre vietata la combustione di:
 - pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;
 - combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
4. L'uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall'Amministrazione comunale, all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di scarti legnosi, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.
6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
 - b) di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
 - d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.